



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Composta dai Magistrati:

Dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente Relatore
Dott. Vincenzo Busa	Consigliere
Dott.ssa Beatrice Meniconi	Consigliere

nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1

del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTA la Deliberazione n. 7/2018/INPR del 31 gennaio 2018 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per il 2018;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell'Umbria del 30/1/2018 (prot. interno Corte n. 151 dell'1/2/2018), con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Foligno (ex nota pervenuta al CAL il 30/1/2018), ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per il 28 febbraio 2018;

UDITO il relatore, Pres. Fulvio Maria Longavita;

FATTO

1) – Il Sindaco del Comune di Foligno ha inoltrato a questa Sezione regionale di controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, sulla possibilità di coprire "postì a tempo pieno della dotazione organica 2017", utilizzando graduatorie approvate nel 2012, "per la copertura di postì a tempo parziale [di] vari profili".

2) – Al riguardo, si è fatto presente che:

a) L'Amministrazione comunale, nel 2012, aveva indetto "alcuni concorsi pubblici per vari profili, per la copertura di postì istituiti a tempo parziale per il 75% dell'orario dell'obbligo";

b) "Le relative graduatorie sono state approvate alla fine dello stesso anno e sono tuttora valide" e i vincitori "hanno sottoscritto il contratto di lavoro tra la fine del 2012 ed i primi giorni del 2013";

- c) *“La dotazione organica del 2012 non prevedeva altri posti vacanti parte-time al 75% od inferiori, rispetto a quelli messi a concorso nel 2012 e [...] coperti”;*
- d) *“L’attuale dotazione organica, riapprovata nel novembre 2017, non prevede posti vacanti a tempo parziale”.*
- e) I posti da coprire mediante l’ *“utilizzo delle graduatorie di cui sopra”* sono a *“tempo pieno”* ed alcuni erano *“già esistenti”* a tempo pieno nel 2012, mentre altri sono stati istituiti nel novembre 2017.

Nella nota del Sindaco si richiamano anche le disposizioni dell’art. 91, comma 4, TUEL, sottolineando che esse consentono di utilizzare graduatorie già approvate per la copertura di posti *“che si venissero a rendere [...] vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso”* (la sottolineatura è propria della nota del Sindaco, n.d.r.).

3) – Il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la riferita richiesta di parere con nota del 30/1/2018, pervenuta a questa Sezione l’1/2/2018, protocollo interno n. 151.

DIRITTO

4) – La richiesta di parere all’esame del Collegio è soggettivamente ed oggettivamente ammissibile, in quanto promana dal Sindaco del Comune di Foligno, ed attiene a *“materia di contabilità”*, come attestano i numerosi pareri resi da questa Corte sul tema dello scorrimento delle graduatorie. Essa, inoltre, è stata formulata in termini generali ed astratti (seppur con riferimento ad una esigenza concreta dell’Ente) e non interferisce con contenziosi in atto.

5) – Nel merito, al quesito va data una risposta articolata, dovendosi distinguere e separare i posti *“a tempo pieno”* da coprire con graduatorie del 2012 preesistenti alle graduatorie stesse, da quelli (sempre a *“tempo pieno”*) istituiti dopo, ossia nel 2017.

5.1) – Per questi ultimi, lo scorrimento della graduatoria non è consentito, ostandovi il chiaro tenore letterale dell’art. 91, comma 4, TUEL, pure richiamato nella richiesta di parere.

5.1.1) – Da notare che la inutilizzabilità delle graduatorie per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati (ex precitato art. 91, comma 4, TUEL) costituisce un principio generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo agli Enti locali, volto ad escludere modifiche di organico per favorire candidati già noti (cfr. Cons. Sta. Sez. III, Sent. n. 4119/2014 e Id. n. 4438/2014, nonché Ad. Ple. n.14/2011).

5.2) – Per i posti *“a tempo pieno”* preesistenti alle graduatorie del 2012, da coprire mediante scorrimento delle graduatorie stesse, invece, è da ricordare – su di un piano generale ed astratto – che rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione, ed è oggetto di *“riserva amministrativa”*, l’utilizzazione delle graduatorie già approvate (ed ancora

valide), in alternativa al bando di un nuovo concorso (v. Ad. Pl. Cons. Sta. n. 14/2011, paragrafi 24-58).

La scelta in concreto operata, ovviamente, va espressa mediante atti adeguatamente motivati, tenendo *“nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei”* (v. paragrafo 31, lettera **d** della citata Adunanza Plenaria n.41/2011).

5.2.1) – Nell’esercizio di tale potere discrezionale, da esprimere – come detto – mediante adeguata motivazione, l’Amministrazione deve tener conto non solo delle posizioni degli “idonei” e del tendenziale *favor* per lo “scorrimento” della graduatoria, ma anche di ogni altra circostanza che, nel caso concreto, possa compromettere la intrinseca ragionevolezza della scelta operata.

Vengono in rilievo a tal fine, esemplificativamente, secondo gli orientamenti del Giudice Amministrativo:

- a) l’esigenza di stabilizzazione del personale precario (v. paragrafo 53 della menzionata Adunanza Plenaria n.41/2011);
- b) l’eventuale sopravvenuta *“modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione”* (cfr. paragrafo 54 della ripetuta Adunanza Plenaria);
- c) l’esatto contenuto dello *“specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e le eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”* (v. paragrafo 55 della richiamata Adunanza Plenaria);
- d) le peculiari caratteristiche sostanziali dei posti da coprire con lo scorrimento, rispetto a *“quelli indicati nelle precedenti procedure”* concorsuali (v. paragrafo 57 della più volte menzionata Adunanza Plenaria).

5.2.2) – A tale ultimo proposito è da ricordare che questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del corretto uso del potere discrezionale di che trattasi, occorre anche un’attenta comparazione delle posizioni lavorative, con riferimento sia al *“profilo ed alla categoria professionale”*, sia *“ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso”*, ivi comprendendo il diverso statuto che si lega ai rapporti di lavoro *“a tempo pieno”* ed a *“tempo parziale”* (v. deliberazione n. 124/2013).

5.2.3) – Nel caso di specie, il Collegio non può che ribadire le considerazioni di ordine generale espresse finora, ossia che lo scorrimento delle graduatorie già approvate, in alternativa all’espletamento di un nuovo concorso, è materia coperta da *“riserva di amministrazione”*.

Alla luce dei richiamati arresti giurisprudenziali il Comune di Foligno adotterà le proprie scelte circa il possibile ricorso alle graduatorie indicate nella richiesta di parere in

discorso, per i posti già previsti nell'organico dell'Ente prima dell'approvazione delle graduatorie stesse, dando adeguata motivazione degli interessi acquisiti e della loro piena valutazione in comparazione tra di essi, tenendo anche conto del diverso statuto che si lega al lavoro a "*tempo pieno*" dei posti da coprire, rispetto a quello a "*tempo parziale*" dei posti messi a concorsi.

6) – Resta ovviamente affidato all'esclusivo apprezzamento del Comune medesimo anche la verifica della effettiva validità delle menzionate graduatorie, non evidenziandosi al riguardo alcuna problematica nella richiesta di parere in riferimento.

7) – In conclusione, il Collegio esclude in radice l'utilizzabilità delle graduatorie indicate nella più volte menzionata richiesta di parere per i posti istituiti dopo l'approvazione delle graduatorie stesse, mentre apre al loro possibile utilizzo per i posti preesistenti, con le cautele imposte dalla intrinseca ragionevolezza della scelta, da esprimere mediante adeguata motivazione, nei termini di cui ai precedenti paragrafi 5.2) – 5.2.3).

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Foligno, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2018.

Il Presidente relatore
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 1 marzo 2018
Il Preposto della Sezione
f.to Roberto Attilio Benedetti